

## DOMANDA : Sono ancora vigenti i Protocolli Condivisi del 24/04/2020 (Attività produttive e Cantieri)



SI in ragione dell'Art. 4 del DPCM 02/03/2021

### Art. 4

*(Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali)*

Sull'intero territorio nazionale **tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso** di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli **ambienti di lavoro** sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui **all'allegato 12**, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei **cantieri**, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui **all'allegato 13**, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel **settore del trasporto e della logistica** sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui **all'allegato 14**.

**DOMANDA : Esiste un controllo coordinato sull'applicazione delle misure anticontagio?**



**SI in ragione dell'Art. 55 del DPCM 02/03/2021**

**Art. 55**

***(Esecuzione e monitoraggio delle misure)***

**Il prefetto territorialmente competente**, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.

**Il prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro**, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

DPCM del 02/03/2021 allega nuovamente:

- **Allegato 13 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri del 24-04-20**
- Allegato 12 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
- Allegato 9 Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020 20/178/CR05a/COV19

## DOMANDA : Il DL 33/2020 è ancora valido?



to nel DPCM 02/03/2021 e l' Art. 1 comma 14 (DL 33/2020)  
ce l'obbligatorietà del rispetto dei Protocolli Condivisi

### **Art. 1 comma 14 (DL 33/2020)**

Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti **di protocolli o linee guida** idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

## DOMANDA : Sono previste sanzioni in caso di violazioni a quanto stabilito nei protocolli e linee guida?



SI e sono di due tipi

Violazioni riconducibili agli obblighi di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Violazioni riconducibili ai soli obblighi dei Protocolli e Linee Guida

si applicano le sanzioni ivi previste  
(PENALE – Procedura 758/94  
nella maggior parte dei casi)

Si applica art. 2 comma 1 (DL 33/2020) e sono punite, con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, c.1, del DL 25 marzo 2020, n. 19

### LEGENDA

In corsivo sono evidenziate le modifiche e le integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Le parti del testo colorato in **rosa scuro** indicano le disposizioni sanzionate con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda; quelle in **marrone chiaro** le disposizioni sanzionate con la pena della sola ammenda; quelle in **giallo** le disposizioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa. Per non appesantire il testo degli allegati si è preferito colorare le sole disposizioni sanzionate penalmente, quando le rimanenti, dello stesso allegato, sono sanzionate amministrativamente.

## **FOCUS SANZIONI AMMINISTRATIVE (art.2 c.1 DL 33/20 e art.4 c.1 DL 25/3/20)**

Se le **violazioni** non sono riconducibili agli obblighi di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i. come recita l'Art. 2 comma 1 (DL 33/2020) sono punite, con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

CHE RECITA:

***Salvo che il fatto costituisca reato**, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. (Pagamento in forma ridotta di un terzo del minimo se pagamento avviene entro 5 giorni dalla notifica)*

*Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni*

## FOCUS SANZIONI AMMINISTRATIVE (art.2 c.1 DL 33/20 e art.4 c.1 DL 25/3/20)

### Dettagli importanti del DL 33/2020

- Le sanzioni amministrative sono irrogate dal PRETETTO.
- All'atto dell'accertamento delle **(violazioni di cui al comma 2)**, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, **(l'organo accertatore)** puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.

## **FOCUS SANZIONI AMMINISTRATIVE (art.2 c.1 DL 33/20 e art.4 c.1 DL 25/3/20)**

### SANZIONI «COVID»

D.Lgs 81/08

Servizi igienici non conformi ALL. IV

Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale (art. 15 c.1 lett. i e art. 272)

Obblighi di formazione e informazione (art. 36 e art.37)

### SANZIONI «COVID»

Violazioni amministrative Protocollo (DL 33/20)

- Lavoratori non sottoposti, prima dell'accesso al cantiere, al controllo della temperatura corporea.
- Mancata pulizia giornaliera o messa a disposizione di idonei detergenti per le mani
- Mancata costituzione del Comitato per il Controllo del Protocollo Condiviso

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI**  
**FACCIALI FILTRANTI (FF) Protezione P1, P2, P3**



**Figura 1 - Tipo FFP2 senza valvola**

**Figura 2 - Tipo FFP2 con valvola**



## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI FACCIALI FILTRANTI (FF) Protezione P1, P2, P3



Le maschere facciali filtranti sono “dispositivi di protezione individuale” (DPI) delle vie respiratorie di **appartenenti alla III categoria** di rischio, poiché proteggono da rischi che possono causare conseguenze molto gravi, quali morte o danni alla salute irreversibili

### **Normativa di riferimento:**

- Regolamento UE 2016/425
- D. Lgs. 475/92,
- D. Lgs. 81/2008,
- Norme **UNI EN 149:2009** ed UNI EN 11719:2018 (guida scelta uso e manutenzione)
- Art. 15 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020.

## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI FACCIALI FILTRANTI (FF) Protezione P1, P2, P3



Le maschere facciali filtranti sono “dispositivi di protezione individuale” (DPI) delle vie respiratorie di **appartenenti alla III categoria** di rischio, poiché proteggono da rischi che possono causare conseguenze molto gravi, quali morte o danni alla salute irreversibili

### **Normativa di riferimento:**


- Regolamento UE 2016/425
- D. Lgs. 475/92,
- D. Lgs. 81/2008,
- Norme **UNI EN 149:2009** ed UNI EN 11719:2018 (guida scelta uso e manutenzione)
- Art. 15 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020.

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI**  
**FACCIALI FILTRANTI (FF) Protezione P1, P2, P3**

Devono essere accompagnate da dichiarazione di conformità CE ed istruzioni sull'uso. Entrambi i documenti devono essere in lingua italiana.

Mezzo di identificazione del fabbricante o del fornitore

Marchio CE



Classe di protezione equivalente  
FFP1 – FFP2 – FFP3

Rispondenza alla  
Norma UNI EN  
149:2009

Nr. di validazione dell'organismo notificato

# SARA' TUTTO VERO? CONTROLLO DELL'ORGANISMO NOTIFICATO

## UTILIZZO DEL DATABASE NANDO

[https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&sort=country&dir\\_id=155501&pro\\_id=155522](https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&sort=country&dir_id=155501&pro_id=155522)

### VERIFICARE ON LINE LA NOTIFICA DELL'ORGANISMO CHE HA EMESSO IL CERTIFICATO

Per essere sicuri che il certificato che contiene gli elementi sopra riportati sia stato emesso da un organismo notificato per tale tipologia di DPI, si può effettuare un controllo sul database della Commissione europea che riporta l'elenco degli organismi notificati in Europa per il Regolamento UE 425/2016.

LINK -> **Database NANDO**

Bisogna verificare se nella specifica notifica è riportato il DPI oggetto della ricerca (*Equipment providing respiratory system protection*).

### NOTA BENE

Se il documento su cui si vogliono eseguire accertamenti, non contiene le informazioni sopra riportate o non è stato emesso da un organismo notificato per lo specifico DPI, quel documento non è un certificato per marcatura CE di un DPI.

In questo periodo di emergenza è possibile che – benché non marcati CE – alcuni DPI siano immessi in commercio in forza di quanto previsto dall'art. 15 del DL 18/2020 "Cura Italia". L'elenco di tali DPI è pubblico e consultabile sul sito di [Inail](#).

## SARA' TUTTO VERO? CONTROLLO DELL'ORGANISMO NOTIFICATO

DALL'UTILIZZO DEL DATABASE NANDO ricercando il numero 202003 non esce alcun risultato.



**POTREBBE ESSERE UN DPI VALIDATO IN DEROGA**

Ai sensi della Legge 27/20, in via straordinaria e **fino al termine dello stato di emergenza coronavirus** è possibile immettere in mercato facciali filtranti privi del Marchio CE, purché siano accompagnati dalla valutazione di rispondenza formalmente emessa dall'INAIL.

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione/validazione-in-deroga-dpi-covid19.html>

# SARA' TUTTO VERO? CONTROLLO DELL'ORGANISMO NOTIFICATO

VERIFICHIAMO SE E' PRESENTE IL LEXUSLANCE LK-003 FRA QUELLI IN DEROGA

## ELENCO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI

(art. 15 d.l. n. 18 del 17 marzo 2020)



- > [Elenco dpi validati da 1 a 100](#)  
Aggiornamento: 18 gennaio 2021 (.pdf - 1,7 mb)
- > [Elenco dpi validati da 101 a 200](#)  
Aggiornamento: 18 gennaio 2021 (.pdf - 1,5 mb)
- > [Elenco dpi validati da 201 a 300](#)  
Aggiornamento: 18 gennaio 2021 (.pdf - 1,5 mb)
- > [Elenco dpi validati da 301 a 400](#)  
Aggiornamento: 18 gennaio 2021 (.pdf - 1,4 mb)
- > [Elenco dpi validati da 401 a 500](#)  
Aggiornamento: 18 gennaio 2021 (.pdf - 1,4 mb)

54	15/04/2020	semimaschera filtrante Tomashi KN95	Hui Zhou Hui Pu Electronic co.	CDR MOBILE SRL	Lombardia		lf - 1,3 mb) lf - 2,85 mb)
55	15/04/2020	dispositivo denominato LK-003 KN95 Anti Bacterial Respirator	HUIZHOU LEXUSLANCE TECHNOLOGY CO. LTD	Consorzio Three Trading 2009	Veneto		
56	16/04/2020	semimaschera filtrante AIRFREE FFP1	COFRA SRL BARLETTA BT	THERMOWATT SPA	Marche	Il dispositivo è stato importato esclusivamente per uso interno e non per fini commerciali.	

N.	DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONALE	FOTO
----	------	----------	------------	-------------	-------------------	------

## **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI** **FACCIALI FILTRANTI (FF) Protezione P1, P2, P3**

La deroga introdotta dal legislatore fino al termine dello stato di emergenza riguarda **la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità e sicurezza dei DPI**, che si andranno a produrre, importare e commercializzare, che devono assicurare la rispondenza alle norme vigenti.

Terminato il periodo di emergenza, sarà ripreso il percorso ordinario e i DPI, validati in attuazione della disposizione richiamata, per continuare a essere prodotti, importati o commercializzati, dovranno ottenere la marcatura CE seguendo la procedura standard.

## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI FACCIALI FILTRANTI (FF) Protezione P1, P2, P3

I controlli tecnici si sostanziano nei seguenti passaggi:

1. verificare se il prodotto di cui si chiede la validazione rientra o meno tra i dispositivi di protezione individuale. Nel caso di prodotti che potrebbero essere valutati come mascherine chirurgiche è segnalata al soggetto interessato tale possibilità;
2. verificare se è stata allegata tutta la documentazione tecnica relativa al dispositivo proposto per l'immissione nel mercato (relazione illustrativa, disegni tecnici, rapporti di prova e relativi risultati, istruzioni di utilizzo);
3. verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili nel caso, necessari per stabilire la relativa classe di protezione, come previsto dalla normativa tecnica di riferimento.

L'Inail non svolge prove di laboratorio sui prodotti presentati.



# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

## FACCIALI FILTRANTI (FF) Protezione P1, P2, P3

### **4. Report dati (aggiornato al 4 ottobre 2020)**

**9.438** totale di richieste pervenute (che comprendono anche invii multipli da parte dello stesso soggetto, richieste identiche inviate più volte, integrazioni documentali, e per quanto riguarda i messaggi pervenuti sulla casella pec dedicata anche solleciti e riscontri, nonché richieste di informazioni)

**7.433** pratiche di validazione processate a livello tecnico, esitate in

**7.032** provvedimenti/note di risposta inviate agli interessati (N.B. con un provvedimento/nota di risposta sono definite e comunicate una o più validazioni processate a livello tecnico), di cui:



**670** definite con provvedimenti positivi di conformità, per la quasi totalità in favore di importatori (v. lista aggiornata periodicamente sul sito dell'Istituto).



Per quanto riguarda le domande valutate non conformi, le carenze riscontrate nella documentazione presentata dagli interessati riguardano principalmente: l'assenza di report sulle prove effettuate sui dispositivi, ovvero l'allegazione di test report carenti o non rispondenti nei risultati esposti ai limiti indicati nella normativa tecnica di riferimento; la presentazione di "attestazioni di conformità" o di "certificati di compliance" non valutabili perché rilasciati su base volontaria da enti non accreditati per i DPI e, in alcuni casi, non risultati presenti nei database dei predetti enti; la mancata indicazione puntuale dei modelli di prodotto o del produttore.



**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI**  
**FACCIALI FILTRANTI (FF) Protezione P1, P2, P3**

UE Unione Europea		USA (NIOSH)		Cina	
Sigla	Capacità Filtrante	Sigla	Capacità Filtrante	Sigla	Capacità Filtrante
FFP1	80%	N95	95%	KN90	90%
FFP2	94%	N99	99%	KN95	95%
FFP3	99%	N100	99,97%	KN100	99,97%

FPN e FPO: [http://www.amblav.it/download/dpi\\_vie\\_respiratorie\\_filtro.pdf](http://www.amblav.it/download/dpi_vie_respiratorie_filtro.pdf)

## **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI** **FACCIALI FILTRANTI (FF) Protezione P1, P2, P3**

**Un DPI deve essere sottoposto a tutti i test previsti dalla norma UNI EN 149:2001+A1:2009** “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Semimaschere filtranti contro le particelle – Requisiti, prove, marcatura”.

I principali sono :

- La prova di perdita di tenuta verso l'interno,
- La prova di penetrazione del materiale filtrante
- La prova di resistenza respiratoria

Altre prove sono quelle di infiammabilità, pratiche di impiego, tenore di anidride carbonica dell'aria di inspirazione, resistenza di fissaggio del portavalvola della valvola di espirazione (se presente) e intasamento.

**Per eseguirle tutte, servono 50 campioni da testare**  
<https://multimedia.3m.com/mws/media/18389200/3m-vflex-9100-series-particulate-respirators-technical-bulletin.pdf>

(tipologie di prove secondo EN 149)

## MASCHERE FACCIALI AD USO MEDICO



Le maschere facciali ad uso medico (cd maschere chirurgiche) sono “**dispositivi medici**” ed hanno lo scopo di proteggere il paziente dagli agenti infettivi potenzialmente emessi da nasi e bocche dei membri dell’equipe chirurgica; possono essere impiegate anche per ridurre l’emissione di agenti infettivi da nasi e bocche di soggetti asintomatici o da pazienti con sintomi clinici

### Normativa di riferimento:

- **UNI EN 14683:2019**
- Art. 15 co. 1, 3 e 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020.

# REQUISITI MASCHERE FACCIALI AD USO MEDICO



**Marchio CE** apposto sul dispositivo o, se sterili (ma tale requisito non è richiesto), sull'involucro o, se ciò non è possibile, sulla confezione;

Norma tecnica di riferimento: EN 14683:2019  
DM o MD = Medical Device

**Fabbricante**, cioè chi le ha prodotte o le ha fatte produrre a terzi

**Mandatario**, cioè l'azienda in territorio UE che rappresenta un produttore extra-UE.

Devono essere accompagnate da **dichiarazione di conformità CE ed istruzioni sull'utilizzo**. Entrambi i documenti devono essere in lingua italiana.

## MASCHERE FACCIALI AD USO MEDICO



Requisiti:

Con questi dati, insieme al nome commerciale della mascherina, si può verificare la presenza del dispositivo nell'**elenco dei dispositivi medici del ministero della Salute**. L'[elenco](#) non è di facile utilizzo. Meglio quindi provare più volte la ricerca prima di decretare un insuccesso. Una volta effettuata la ricerca, se la mascherina è presente a registro, il risultato vi riporterà il prodotto che avete cercato, che risulterà classificato come “mascherina chirurgica” nella colonna CND.

## SARA' TUTTO VERO? CONTROLLO SU SITO ISS

Fino al termine dell'emergenza coronavirus, possono essere immesse sul mercato mascherine **prive di marcatura CE**, purché siano **accompagnate dalla valutazione di rispondenza emessa dall'Istituto Superiore di Sanità** (nr. e data di validazione ISS apposto sul dispositivo o, se sterili (ma tale requisito non è richiesto), sull'involucro o, se ciò non è possibile, sulla confezione).

La deroga alla trafila burocratica, però, non comporta una deroga agli standard tecnici e di qualità previsti dalla norma tecnica EN 14683. Infatti, queste mascherine possono essere vendute in ambito sanitario solo se i produttori autocertificano l'aderenza alle norme tecniche previste, mandando i documenti di prova all'Istituto superiore di sanità, che una volta ricevuta la documentazione, ne autorizzerà la commercializzazione in ambito sanitario.

Questi prodotti sulla confezione devono, tra le varie informazioni, riportare il riferimento al norma tecnica EN 14683 oltre all'indicazione della tipologia della mascherina chirurgica (tipo 1, 2 o 2R).

Il sito dell'Istituto superiore di sanità ha una pagina dedicata al tema, dove è possibile verificare le "autorizzazioni rilasciate" dall'ISS.

<https://www.iss.it/documents/20126/0/20210331+Autorizzazioni+Rilasciate.pdf/4e72f9d8-178c-7896-5347-98dcf452f1cd?t=1617260645269>

# CLASSI DI MASCHERINE CHIRURGICHE

## Prove

Le prove effettuate su questa tipologia di dispositivo, prevedono la prova per l'efficienza di filtrazione batterica, che si basa su particelle con una dimensione media di 3 micron fornendo 3 valori differenti;

Classificazione	Utilizzatori	Efficienza di filtrazione batterica (BFE) %
Tipo I	Solo per pazienti Non destinate ad operatori sanitari	≥ 95
Tipo II	Utilizzabili da operatori sanitari	≥ 98
Tipo IIR - resistenti agli spruzzi		≥ 98

Attenzione: queste percentuali non vogliono dire che la maschera protegge dal 95-98% di agenti patogeni, ma solo che il sistema filtrante, ovvero che il materiale che compone la maschera è in grado di trattenere quella % di carica batterica, la prova non analizza la quantità di carica batterica che potrebbe arrivare alle vie aeree superiori del portatore.

Per effettuare questa prova, viene usato come agente patogeno lo *Staphylococcus aureus*, una parte del materiale che compone la maschera, viene posto a valle di un aerosol dell'agente patogeno, che, attraversando il materiale, va a posarsi sui 6 stadi con differente capacità dimensionale nel trattenere l'aerosol stesso. Viene poi effettuato un conteggio delle unità formanti colonie su ogni singolo stadio per poi andare a calcolare la percentuale di capacità filtrante.

Altra prova che viene effettuata è quella per la determinazione della respirabilità, ovvero la pressione necessaria per far passare l'aria attraverso una superficie misurata ad una portata d'aria costante; questo determina la capacità della maschera di ricambio/scambio dell'aria.

Infine abbiamo la prova della pulizia microbica: determina il grado di pulizia della maschera. Aprendo asetticamente l'imballaggio in un ambiente sterile, si effettua la conta totale microbica presente

# GUANTI PROTEZIONE CONTRO I PRODOTTI CHIMICI E MICRORGANISMI


NORMATIVA: EN 374:2016: Definizioni

**Penetrazione:** il movimento di una sostanza chimica o di un microrganismo attraverso materiali porosi, cuciture, microforature o altre imperfezioni del guanto di protezione **al livello non molecolare**.

**Permeazione:** il tempo che impiega una sostanza chimica per passare dalla superficie esterna del guanto fino a arrivare al contatto con la pelle (**a livello molecolare**)

- Assorbimento (superficie esterna)
- Diffusione (nel materiale)
- Desorbimento (sulla superficie opposta)Questo indice varia da 0 a 6 come in funzione del tempo di attraversamento.

**Degradazione:** cambiamento irreversibile di una o più proprietà meccaniche del materiale del guanto dovuto al contatto con una sostanza chimica



# GUANTI PROTEZIONE CONTRO I PRODOTTI CHIMICI E MICRORGANISMI

CLASSIFICAZIONE ATTUALE EN ISO 374-1:2016		
EN 374-1 Categoria C	EN ISO 374-1/ Categoria C 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistenza alla penetrazione</li> <li>• Tempo di permeazione almeno 10 min. per almeno 1 delle sostanze chimiche incluse nella lista aggiornata</li> </ul>
EN 374-5	EN ISO 374-5 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistenza alla penetrazione</li> </ul>
EN374-5 Virus		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collaudati secondo i criteri ISO 16604:2004 (per i guanti che offrono protezione da virus e per tutti i guanti di protezione chimica oltre i 40 cm)</li> </ul>
EN 374-1 Categoria B	EN ISO 374-1/ Categoria B  XYZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistenza alla penetrazione</li> <li>• Tempo di permeazione almeno 30 min. per almeno 3 delle sostanze chimiche incluse nella lista aggiornata</li> </ul>
EN 374-1 Categoria A	EN ISO 374-1/ Categoria A  UVWXYZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistenza alla penetrazione</li> <li>• Tempo di permeazione almeno 30 min. per almeno 6 delle sostanze chimiche incluse nella lista aggiornata</li> </ul>

## Cosa è cambiato?

- **6 nuove sostanze chimiche** sono state aggiunte alla lista di composti pericolosi (che passa da 12 a 18 sostanze chimiche).

CODICE ALFABETICO	PRODOTTO CHIMICO
M	Acido nitrico 65%
N	Acido acetico 99%
O	Ammoniaca 25%
P	Perossido di idrogeno 30%
S	Acido fluoridrico 40%
T	Formaldeide 37%

- **Guanti classificati in tre categorie (A, B o C) con nuove etichette applicate ai guanti** che riportano due pittogrammi invece di tre (con lettere che indicano la sostanza da cui offrono protezione).
- Speciale protezione da sostanze chimiche, con **un livello di prestazioni migliorato** contro le sostanze aggiunte in questa revisione.

# GUANTI PROTEZIONE CONTRO I PRODOTTI CHIMICI E MICRORGANISMI

<b>TEST DI PERMEAZIONE</b>						
<b>LIVELLI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Tempo di permeazione misurato</b>	> 10 minuti	> 30 minuti	> 60 minuti	> 120 minuti	> 240 minuti	> 480 minuti
<b>Indice di protezione</b>	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5	Classe 6

<b>SOSTANZE CHIMICHE PREDEFINITE</b>		
<b>CODICE</b>	<b>SOSTANZA CHIMICA</b>	<b>CLASSE</b>
A	Metanolo	Alcol primario
B	Acetone	Chetone
C	Acetonitrile	Composto di nitrile
D	Diclorometano	Paraffina clorurata
E	Bisolfuro di carbonio	Zolfo contenente composto organico
F	Toluene	Idrocarburo aromatico
G	Dietilammina	Ammina
H	Tetraidrofurano	Composto di etere ed eterociclico
I	Acetato di etile	Estere
J	n-Eptano	Idrocarburo saturo
K	Idrossido di sodio 40%	Base inorganica
L	Acido solforico 96%	Acido minerale inorganico
M	Acido nitrico 65%	Acido minerale inorganico, ossidante
N	Acido acetico 99%	Acido organico
O	Ammoniaca 25%	Base inorganica
P	Perossido di idrogeno 30%	Perossido
S	Acido fluoridrico 40%	Acido minerale inorganico
T	Formaldeide 37%	Aldeide

# GUANTI PROTEZIONE CONTRO I PRODOTTI CHIMICI E MICRORGANISMI

## **EN 374-4:2013** Resistenza alla degradazione

E' stato aggiunto alla normativa **l'indice di degradazione**, che non è pregiudiziale per la certificazione, ma che dovrà essere obbligatoriamente esplicitato sulla nota informativa e anche sulla confezione del prodotto, indicando il valore percentuale di degradazione ottenuto per ogni standard, per il quale è stata testata la resistenza alla permeazione secondo EN ISO 374-1:2016.

**EN ISO 374-5:2016** - In caso di protezione supplementare contro i virus, deve essere effettuata e superata anche una prova di penetrazione batteriofago secondo la norma ISO 16604 : 2004 (metodo B). Si utilizza il pittogramma „microorganismo“, eventualmente con la marcatura VIRUS..



Test di penetrazione, valore  
AQL di almeno livello 2



Test di penetrazione, valore  
AQL di almeno livello 2  
e inoltre un test di  
penetrazione batteriofago  
secondo la norma ISO 16604

# GUANTI PROTEZIONE CONTRO I PRODOTTI CHIMICI E MICRORGANISMI

## **EN 374-2: 2014**

### Resistenza alla penetrazione

I guanti devono superare le prove di perdita d'aria e/o acqua e rispettare il livello di controllo AQL previsto. Nella prova di perdita d'aria, l'interno del guanto viene pressurizzato con aria, cercando eventuali fori sulla superficie. Nella prova di perdita d'acqua il guanto viene riempito d'acqua e, trascorso un determinato periodo di tempo, si verifica la presenza di gocce sulla superficie esterna.

L'AQL (Accepted Quality Level) misura il livello di qualità in base a una prova a campione conforme all'ISO 2859-1, utilizzato dai produttori per determinare la probabilità di trovare fori in una partita di guanti. Un AQL di 1,5 accetta la probabilità statistica che meno dell'1,5% dei guanti di una partita presenti difetti.

Livello di prestazioni	Unità di livello di qualità accettabile	Livelli di controllo
Livello 3	< 0,65	G1
Livello 2	< 1,5	G1
Livello 1	< 4,0	S4

## **CONTACT TRACING**

### Protocollo Condiviso cantieri – 8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

- Il datore di lavoro collabora con le Autorita' sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio' al fine di permettere alle autorita' di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potra' chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorita' sanitaria

### **DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO**

Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=244#18>

## **DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO**

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti SENZA DPI
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal *setting* in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

## CONTACT TRACING

Individuazione delle persone potenzialmente esposte al virus SARS-CoV-2 in quanto **contatti** di una persona infetta.

**Chi la esegue?** Azienda (Datore di lavoro/Dirigenti/Ufficio Personale) in collaborazione con il Medico Competente, (l'RSPP e il/gli RLS, se nominati)

**Quali sono i contatti da ricercare?** I contatti da ricercare sono i contatti stretti (ad alto rischio) in base a quanto richiede l'Autorità Sanitaria

**Per quanto tempo va estesa la ricerca dei contatti?**

Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato di COVID-19 in un lasso di tempo che va:

## CONTACT TRACING

**IN CASO DI SOGGETTO SINTOMATICO:** da 48-72 ore prima a 14 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi nel caso (o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento – ad esempio fino al momento dell'abbandono del posto di lavoro).

**IN CASO DI SOGGETTO ASINTOMATICO:** se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona esposta da 48-72 ore prima fino a 14 giorni dopo la raccolta del campione positivo (es. esecuzione del tampone) del caso (o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento – es. abbandono del posto di lavoro)

**DOMANDA: Sono stato identificato come un “contatto stretto” di caso confermato COVID-19 ma ho effettuato un tampone (o un altro tipo di test) con esito negativo, posso evitare o finire prima la quarantena?**



No. Nel caso in cui si venga identificati come “contatto stretto” di caso confermato COVID-19, nessun test con esito negativo permette di essere esonerati dal sottoporsi ad un periodo di quarantena nei **14 giorni** successivi alla data di esposizione oppure ad un periodo di quarantena di **10 giorni** dall’ultima esposizione con un **test antigenico o molecolare negativo** effettuato il decimo giorno.

## REGOLE DI GESTIONE POSITIVI – ALISA RACCOMANDAZIONI OTTOBRE 2020

- 6) Ai **casi positivi asintomatici** è indicato l'isolamento presso il proprio domicilio per almeno 10 giorni dalla comparsa della positività; al termine dei 10 giorni è prevista l'esecuzione di un test molecolare. In caso di esito negativo il soggetto potrà rientrare in comunità.
- 7) Ai **casi positivi sintomatici** è indicato l'isolamento presso il proprio domicilio per almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi; al termine dei 10 giorni di cui almeno 3 giorni senza sintomi (anosmia e ageusia/disgeusia non devono essere considerati per queste tempistiche in quanto possono avere una prolungata persistenza nel tempo) è prevista l'esecuzione di un test molecolare. In caso di esito negativo il soggetto potrà rientrare in comunità. **L'esecuzione del test molecolare deve essere eseguito solo in pazienti asintomatici da almeno 3 giorni e in 10° giornata dalla comparsa dei sintomi.**
- 8) Per i soggetti che malgrado non presentando più i sintomi (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno 7 giorni continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2, **casi positivi a lungo termine**, è prevista la possibilità di interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (o dal primo tampone positivo nel caso di soggetti asintomatici) per il rientro in comunità. Tale criterio dovrà essere valutato caso per caso tenendo in considerazione le singole caratteristiche del caso (ad esempio nei soggetti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

## REGOLE DI GESTIONE POSITIVI – ALISA RACCOMANDAZIONI OTTOBRE 2020

4

- 9) Ai **contatti stretti di caso sospetto** si raccomanda, qualora possibile, di rimanere al domicilio e mantenere lo stato di quarantena; è raccomandato, inoltre, il distanziamento sociale (almeno 2 metri), il controllo della temperatura corporea due volte al giorno, il monitoraggio del proprio stato di salute ed in particolare l'eventuale comparsa di tosse o dispnea e altri sintomi compatibili a COVID-19 fino al risultato del test molecolare eseguito sul caso primario.
- 10) I **contatti stretti di caso confermato** rimangono a casa, mantengono l'isolamento fiduciario, garantiscono la distanza dagli altri individui (almeno 2 metri) fino a 14 giorni dopo la loro ultima esposizione oppure per un periodo di 10 giorni seguito da un test antigenico o molecolare negativo in decima giornata, controllano la temperatura corporea due volte al giorno, osservano l'eventuale comparsa di tosse o dispnea e altri sintomi compatibili a COVID-19. Vengono sottoposti a tampone, antigenico o molecolare al timing riportato in